GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — GIOVEDÌ 1° DICEMBRE — NUM. 283

Si pregano i signori associati alla GAZZETTA UFFICIALE, i quali debbono ancora pagare il prezzo di abbonamento, di voler subito mettersi in regola con quest'Amministrazione, dovendo, prima della fine dell'anno, realizzare tutte le partite di credito aperte.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

Votazione del 27 novembre 1887.

Pesaro-Urbino — Inscritti 15928 — Votanti 5919 — Corvetto commendatore Giovanni, tenente generale, eletto con voti 5632, voti nulli o dispersi 287.

Grosseto — Inscritti 9549 — Votanti 4821 — Racchia comm. Carlo Alberto, vice ammiraglio, eletto con voti 3498 — Dotto de Dauli prof. Carlo, ebbe voti 1075.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5037** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Gairo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Jerzu e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Gairo, ha 52 elettori politici; che esso dista quattordici chilometri da Jerzu, per cui è reso difficile agli elettori politici di Gairo l'esercizio del diritto elettorale in Jerzu;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gairo è separato dalla sezione elettorale di Jerzu ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1887.

UMBERTO

CRISPI

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il numero **5055** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il ruolo organico dell'Accademia Albertina di belle arti di Torino, approvato con R. decreto 29 novembre 1868, n. 4757, e modificato con successivi decreti 4 giugno 1871, n. 271, 14 gennaio 1872, n. 654, 4 agosto 1880, n. 5601 (Serie 3ª), e 31 dicembre 1884, n. 2871 (Serie 3ª);

Riconosciuta la necessità di modificare il ruolo stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abolito l'ufficio di professore di pittura industriale, collo stipendio di lire tremila, portato dal ruolo organico dell'Accademia Albertina di belle arti di Torino, ed è invece instituito l'ufficio di professore di geometria descrittiva applicata alle belle arti collo stipendio annuo di lire millecinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il numero **5061** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato col Nostro decreto 16 gennaio 1876, n. 2914 (Serie 2ª), col quale, in attuazione della legge del 28 novembre 1875, n. 2781, furono istituiti gli Uffici di Regi avvocati erariali in Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia e ne furono stabiliti la circoscrizione territoriale e il ruolo organico del personale;

Visto il successivo Nostro decreto 15 marzo 1877, numero 3769 (Serie 2ª), col quale fu modificata la circoscrizione dei distretti degli Uffici di Firenze e di Milano;

Visto l'altro Nostro decreto dell'8 luglio 1880, n. 5559 (Serie 2ª), che ha modificato la circoscrizione dei distretti di Roma, Genova e Napoli, ed il ruolo organico del personale, colla contemporanea istituzione di un nuovo Ufficio di avvocato erariale in Catanzaro;

Visto l'ulteriore Nostro decreto del 12 giugno 1884, numero 2441 (Serie 3ª), col quale vennero nuovamente modificati il ruolo organico e la circoscrizione dei distretti di Roma, Catanzaro e Palermo, colla contemporanea istituzione di tre altri Uffici di avvocati erariali in Cagliari, Catania e Trani;

Vista la legge 2 giugno 1887, n. 4512, colla quale venne approvato il bilancio del Ministro del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, incaricato dell'*interim* del Tesoro, di concerto col Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale di cui nel quadro *A*, annesso al Nostro decreto 12 giugno 1884, è sostituito quello allegato al presente, visto d'ordine Nostro dai Ministri predetti.

Il quadro *B* annesso al decreto 12 giugno 1884 è soppresso.

Il personale dei vice avvocati, sostituti avvocati e sostituti avvocati aggiunti, dei sostituti procuratori e sostituti procuratori aggiunti, degli applicati e degli uscieri, è ripartito fra l'Avvocatura Generale e le Avvocature Distrettuali dal Ministro del Tesoro, secondo le esigenze del servizio.

Art. 2.

L'ufficio di R. avvocato erariale di Roma, pur continuando ad esercitare le funzioni di ufficio distrettuale nel territorio assegnatogli col decreto 16 gennaio 1876, assume titolo di Rª Avvocatura Erariale Generale, gli altri undici uffici sopra indicati assumono quello di Regie Avvocature Erariali Distrettuali.

Nulla è innovato nella circoscrizione dei territori assegnati a ciascuno di essi col decreto 12 giugno 1884.

Art. 3.

L'avvocato generale può delegare, caso per caso, tanto al vice avvocato generale, e ai sostituti avvocati generali, che ai vice avvocati e sostituti avvocati distrettuali di qualunque ufficio, la difesa delle cause avanti qualunque Magistratura del Regno fuori del distretto della loro ordinaria residenza.

Uguale facoltà hanno gli avvocati distrettuali in rapporto ai vice avvocati e sostituti avvocati dei rispettivi uffici, per le Magistrature del rispettivo distretto.

Art. 4.

Le competenze di avvocato e procuratore devolute alle Avvocature Erariali a termini dell'art. 15 del regolamento 16 gennaio 1876, verranno inscritte, in cifra approssimativa, nei bilanci di previsione del Ministero del Tesoro, e il loro riparto non avrà luogo se non quando le sentenze in base alle quali furono riscosse siano irrevocabilmente passate in cosa giudicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.
G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

GRADO	Classe	NUMERO per classe	NUMERO Totale	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo	Ammontare della spesa
Avvocato erariale generale	—	1	1	12,000	12,000	12,000
Vice avvocato erariale generale	—	1	1	9,000	9,000	9,000
Avvocati erariali distrettuali e sostituti avvocati erariali generali	1ª	5	15	9,000	45,000	125,000
Idem Idem	2ª	10		8,000	80,000	
Vice avvocati erariali	1ª	4	12	7,000	28,000	76,000
Idem Idem	2ª	8		6,000	48,000	
Sostituti avvocati erariali	1ª	16	64	5,000	80,000	249,000
Idem Idem	2ª	16		4,000	64,000	
Idem Idem	3ª	18		3,500	63,000	
Idem Idem	4ª	14		3,000	42,000	
Procuratori erariali	1ª	4	12	5,500	22,000	60,000
Idem	2ª	4		5,000	20,000	
Idem	3ª	4		4,500	18,000	
Sostituti procuratori erariali	1ª	8	34	4,000	32,000	109,000
Idem Idem	2ª	8		3,500	28,000	
Idem Idem	3ª	8		3,000	24,000	
Idem Idem	4ª	10		2,500	25,000	
Aggiunti sostituti avvocati	—	8	8	2,000	16,000	16,000
Aggiunti sostituti procuratori	—	8	8	1,800	14,400	14,000
Archivista capo	—	1	1	3,800	3,800	3,800
Protocollisti archivisti	1ª	3	11	3,500	10,500	33,600
Idem	2ª	3		3,200	9,600	
Idem	3ª	5		2,700	13,500	
Applicati	1ª	10	33	2,400	24,000	63,500
Idem	2ª	10		2,000	20,000	
Idem	3ª	13		1,500	19,500	
Uscieri	—	27			28,500	28,500
TOTALI			227			799,800

	Acquisto di libri	Spese d'ufficio
Assegni annui per Roma	800 »	4,000 »
Cagliari	400 »	2,200 »
Catania	400 »	2,200 »
Catanzaro	400 »	2,200 »
Firenze	400 »	2,200 »
Genova	400 »	2,200 »
Milano	400 »	2,200 »
Napoli	400 »	3,000 »
Palermo	400 »	2,800 »
Torino	400 »	2,200 »
Trani	400 »	2,200 »
Venezia	400 »	2,200 »
Totali	5,200 »	29,600 » 5,200 »
Complessive L.	. . . . . .	34,800 »

Annotazione.

Dei libri acquistati col fondo speciale suindicato gli avvocati erariali dovranno render conto annualmente, nei modi stabiliti dall'art. 32 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
MAGLIANI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il R. decreto del 24 marzo 1887, n. 4127 (Serie 3ª) col quale fu istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione per le malattie delle specie domestiche rurali.

Sulla proposta del Direttore generale dell'Agricoltura.

Decreta:

Art. 1. Sono nominati componenti della Commissione per le malattie delle specie domestiche rurali i signori:

Armanni Luciano, professore di esercizi pratici d'istologia patologica nella R. Università di Napoli;

Bassi Roberto, professore di patologia e clinica chirurgica nella Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino;

Cecconi Girolamo, professore d'igiene e materia medica e dell'esterna conformazione degli animali, direttore della R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Bologna;

Generali Giovanni, professore di anatomia patologica, direttore della Scuola di medicina veterinaria di Modena;

Gotti Alfredo, professore di clinica medica e chirurgica veterinaria nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Bologna;

Lanzillotti Buonsanti Nicola, professore di chirurgia e clinica chirurgica, direttore della R. Scuola di medicina veterinaria in Milano;

Marchiafava Ettore, professore di anatomia patologica nella R. Università di Roma;

Oreste Pietro, professore di patologia interna e clinica medica, direttore della R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli;

Pagliani Luigi, professore d'igiene nella R. Università di Torino, reggente la direzione della sanità pubblica presso il Ministero dello Interno;

Perroncito Eduardo, professore di patologia generale e anatomia patologica nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino;

Piana Giov. Pietro, professore di patologia generale e anatomia patologica nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano;

Rivolta Sebastiano, professore di patologia generale e anatomia patologica nella R. Scuola di medicina veterinaria di Pisa;

Art. 2. Per l'anno 1888 il signor Oreste Pietro avrà l'ufficio di presidente della Commissione suddetta.

Il signor Colucci dottor Leonardo, segretario nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, è incaricato dell'ufficio di segretario della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1887.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 25 settembre al 20 novembre 1887:

Caloi comm. dott. Giacomo, direttore generale delle imposte dirette e del catasto, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a datare dal 1° dicembre 1887.

Campi comm. Eugenio, ispettore centrale di ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle Finanze, id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id.

Manginelli cav. Pietro, ispettore superiore delle imposte dirette nominato conservatore delle ipoteche a Bergamo.

Coppini Cesare, ufficiale alle scritture di 1ª classe nei magazzini di deposito delle privative, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1887.

Falagiani Annunziato, magazziniere di vendita delle privative, id. id. id. per età avanzata e per motivi di salute, id. id.

Lobrutto Federico, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle dogane, dichiarato dimissionario per arbitrario abbandono del posto con effetto dal 16 settembre 1887, revocato il provvedimento.

Vangoni Alfredo, aiuto-agente delle imposte dirette e del catasto, nominato vicesegretario di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitare le funzioni presso quella di Siracusa.

Noquerol de Niquesa Salvatore, vicesegretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Caltanissetta, trasferito presso quella di Catania.

Cecchini Francesco, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle dogane, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, a contare dal 1° dicembre 1887.

Baroni Angelo, segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 1ª.

Bongiovanni Luciano, vicesegretario id. di 1ª id., nominato segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze medesime, per esame di idoneità, e destinato ad esercitare le funzioni presso quella di Bergamo.

Pettinati Giovanni, id. id. di 2ª classe id., promosso alla 1ª.

Pagani Antonio, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con determinazione Ministeriale del 20 novembre 1887:

Cappa cav. Adolfo, tenente colonnello capo di stato maggiore divisione Chieti, trasferito al comando del corpo.

Brusati cav. Ugo, id. al comando del corpo, collocato a disposizione e comandato al comando del corpo.

Giletta di San Giuseppe cav. Luigi, maggiore addetto comando VII corpo d'armata, nominato capo di stato maggiore della divisione di Chieti.

Lucini cav. Enrico, id. id. III id., id. id. id. della divisione di Brescia.

Delva cav. Giovanni, id, destinato addetto al comando XI corpo di armata.

Aliprindi cav. Fiorenzo, id., id. id. id. III id.

Piano cav. Federico, id. a disposizione del Ministero, id. id. id. VII id. cessando di essere a disposizione.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 17 novembre 1887:

Luraschi cav. Abramo, tenente colonnello direzione territoriale d'artiglieria Bologna, trasferito nell'arma di fanteria e nominato comandante del distretto militare di Sassari.

De Luca Antonio, capitano 75, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Ottieri della Ciaja Giambattista, tenente 74, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Silva Aristide, id. 60, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Isnenghi Vincenzo, sottotenente 45, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Roma) ed assegnato al 45 fanteria.

Con RR. decreti del 20 novembre 1887:

Sono promossi tenenti nel 90 fanteria i sottotenenti:

Titomanlio Vincenzo — Pellegrini Tommaso — Ferrari Attilio.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 17 novembre 1887:

Volpi Ottavio, sottotenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio effettivo nel reggimento Padova.

Con R. decreto del 20 novembre 1887:

Forcella cav. Sante, colonnello comandante il reggimento cavalleria Piacenza, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto 20 novembre 1887.

Polcari Luigi, tenente 13 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma del genio.

Con R. decreto 17 novembre 1887.

Duc cav. Emilio, capitano 1° reggimento, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva.

Corpo sanitario militare.

Con RR. decreti 20 novembre 1887.

Brindisi Canio, sottotenente medico ospedale militare Roma, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto con anzianità 23 novembre 1885 fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Potenza), ed assegnato al 23 fanteria.

Ingegni Giovanni, id. regg. cavall. Firenze, id., id., id. (distretto Roma), ed assegnato al regg. artiglieria a cavallo.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con RR. decreti 17 novembre 1887.

Penso Luigi, capitano contabile, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva.

Balestreri Pietro, tenente di fanteria, id. id., id. id., ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1887.

Delfino Luigi, tenente contabile in servizio ausiliario, richiamato temporaneamente in servizio effettivo al regg. cavall. Milano.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto 13 novembre 1887.

Ricci Gaetano, sottotenente di complemento di fanteria, distretto di Arezzo, accettata la dimissione dal grado.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto 13 novembre 1887.

Cavallina Camillo, tenente di fanteria della milizia mobile distretto di Milano, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto 17 novembre 1887.

Lorido Benedetto, sottotenente di complemento 2 regg. fanteria (cacciatori) del corpo speciale d'Africa, già effettivo al distretto di Avellino, revocata la chiamata in servizio e la destinazione al corpo speciale d'Africa di cui nel R. decreto del 2 ottobre 1887.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 13 novembre 1887:

Galati Giuseppe, tenente di riserva (fant.), tolto dal ruolo degli ufficiali di riseva, per sua domanda.

Con RR. decreti del 17 novembre 1887:

Coy cav. Giuseppe, capitano commissario di riserva, tolto dal ruolo degli ufficiali di riserva, per ragione di età, conservando l'onore dell'uniforme.

Cavallero Giovanni, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali in ritiro, nominato sottotenente di riserva (arma dei carabinieri Reali).

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 20 novembre 1887:

Righi Giovanni, tenente medico di milizia territoriale 185 battaglione, accettata la dimissione dal grado.

IMPIEGATI CIVILI.

Con RR. decreti del 21 ottobre 1887:

Rizzi cav. Giovanni, professore titolare di 2ª classe di lettere e scienze nel personale insegnante civile dei collegi militari, promosso professore titolare di 1ª classe.

Fuortes Tarquinio, id. di 3ª id. id., id. id. 2ª id.

Petrocchi Policarpo, professore aggiunto di 1ª id. id., id. id. 3ª id.

Nani cav. Alberto, id. 2ª id. id., id. professore aggiunto di 1ª classe.

Puget Emilio, id. 2ª id. id., id. id. id.

Pratesi Plinio, id. 2ª id. id., id. id. id.

Lami Vittorio, id. 2ª id. id, id. id. id.

Scampini Carlo, prof. titolare di 3ª cl. di disegno id., id. professore titolare di 2ª cl. di disegno.

Masiello Ferdinando, maestro di 2ª cl. di scherma nel personale civile insegnante delle scuole e collegi militari, promosso maestro di 1ª classe.

Vecchia Giovanni, id. id. id., id. id. id.

Blandino Giuseppe, id. id. id., id. id. id

Cavallo Tommaso, id. id. id., id. id. id.

Cafarelli Pasquale, id. id. id., id. id. id.

Provenzale Achille, id. id. id., id. id. id.

Grillo Domenico, id. di 3ª classe di scherma e ginnastica id., id. id. di 2ª classe.

Curasi Francesco, id. id. id., id. id. id.

Scalenghe Luigi, id. id. id, id. id. id.

Pagliuca Giovanni, id. (scherma) id., id. id. id.

Mangani Mario, id. (ginnastica) id., id. id. id.

Tonino Giovanni, id. (id.) id., id. id. id.

Licenziati Camillo, maestro aggiunto di 1ª classe (id.) id., id. maestro di 1ª classe.

Frigo Giovanni, id. di 2ª classe id., id. maestro aggiunto di 3ª cl.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a stampa rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 1 agosto 1887 col N. 2372 al Sig. Pasquale Porro fu Raffaele pel deposito della rendita di L. 700 Consolidato 5 0[0 portata dal certificato N. 8415-191355 con decorrenza dal 1 luglio 1885 intestata a Cannavale Raffaele fu Saverio per essere tramutata al portatore.

A termini dell'articolo 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, saranno consegnate le cartelle al nominato Pasquale Porro fu Raffaele, senza obbligo della esibizione della ricevuta provvisoria smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso

Per effetto del Reale decreto in data 1° del corrente mese di dicembre 1887, a cominciare dallo stesso giorno, l'interesse dei Buoni del Tesoro, che il Governo è autorizzato di alienare, è fissato come appresso:

Due e mezzo per cento per i Buoni con iscadenza di sei mesi;

Tre e mezzo per cento per i buoni con iscadenza da sette a nove mesi;

Quattro e mezzo per cento per i buoni con iscadenza da dieci a dodici mesi.

Roma, addì 1° dicembre 1887.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di ottobre 1887*

A — Risparmi.

	NUMERO degli ufizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		DI DEPOSITO	DI RIMBORSO	COMPLESSIVA	EMESSI	ESTINTI	ECCEDENZE degli emessi sugli estinti
Mese di ottobre 1887	6	133676	90044	233720	20645	10318	10327
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	121	1484897	804312	2289209	243212	76258	166954
Anni precedenti	4097	9687329	4622538	14309867	1764530	367906	1396624
SOMME TOTALI.	4224	11305902	5516796	16822796	2028387	454482	1573905

	Movimento dei fondi				
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	RIMBORSI	RIMANENZE
Mese di ottobre 1887	11,584,257 77	» »	11,584,257 77	12,827,684 46	12,186,304 91
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	123,332,749 62	» »	123,332,749 62	109,903,018 02	
Anni precedenti	810,994,313 68	21,519,960 51	832,514,274 19	619,422,969 43	213,091,304 76
SOMME TOTALI.	945,911,321 07	21,519,960 51	967,431,281 58	742,153,671 91	225,277,609 67

B — Depositi giudiziali.

	DEPOSITI		RESTITUZIONI		RIMANENZE
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di ottobre 1887.	2049	1,255,507 94	3338	850,309 60	405,198 34
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	16274	9,820,518 02	33479	9,706,639 82	113,878 20
Anni precedenti	95201	50,756,283 59	154866	41,505,190 61	9,251,092 98
SOMME TOTALI	113524	61,832,309 55	191683	52,072,140 03	9,770,169 52

Roma, addì 26 ottobre 1887.

Visto — *Il Direttore Generale*
G. B. TANTESIO.

Il Capo di Divisione
ROSSI DORIA.

BOLLETTINO N. 45.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal giorno 7 al 13 novembre 1887

Regione I — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 7 bovini, morti, a Casalgrasso, Centallo, Marene, Scarnafigi.

Torino — Carbonchio: 3, letali, ad Airasca. Polmonea: 2 malati e 8 sospetti a Torino. Affezione morvofarcinosa: 1 letale a Torino (10 sospetti). Il colera dei pol'i a Mazzè è in decrescenza.

Regione II. — Lombardia.

Milano — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Milano.

Cremona — Id. 2 bovini, morti, a Donemerse.

Regione III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Verona.

Vicenza — Morbo coitale: 2 a Bassano.

Venezia — Carbonchio: 2 bovini, con 1 morto, a Meolo.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Affezione morvofarcinosa: 1 letale a S. Antonio.

Parma — Id. 3, letali, a Parma.

Ferrara — Id. 2 letali, a Ferrara. Carbonchio: 2 bovini, morti, a Bondeno.

Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Zola. Afta epizootica: 1 bovino, a S Agata.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Polmonea: 1, letale, a Bivona.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Foggia — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, ad Ortanova.

Regione XII. — Sardegna.

Cagliari — Vajuolo ovino: 325 con 300 morti a Palmas Suergiu.

Roma, addì 26 novembre 1887.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

Avviso di concorso ***per presentazione di titoli, a 10 posti di macchinista di 1ª classe e a 20 posti di macchinista di 2ª classe nel Corpo R. Equipaggi.***

Art. 1.

È aperto un concorso per mezzo di presentazione di titoli per 10 posti di macchinista di 1ª classe e 20 posti di macchinista di 2ª classe nel Corpo R. Equipaggi.

Art. 2.

L'esame dei titoli avrà principio nel Regio arsenale marittimo di Spezia il 1° del prossimo mese di febbraio 1888.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentarne domanda, in carta bollata da una lira ed interamente scritta di loro pugno, al Ministero della Marina, non più tardi del 31 dicembre 1887 indicando in essa il proprio domicilio e corredandola dei seguenti documenti:

1. Certificato dell'ufficiale di stato civile attestante che l'aspirante all'arruolamento sia cittadino italiano o sia reputato tale a tenore del Codice civile.

2. Atto autentico di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26° se non appartiene alla gente di mare, ed il 32° se appartiene alla gente di mare.

3. Dichiarazione dell'ufficiale municipale del luogo del domicilio dell'aspirante, sul suo stato civile.

4. Certificato di penalità, spedito dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale l'aspirante è nato.

5. Attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco del comune ove l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sottoprefetto.

6. Estratto della matricola o dai registri della gente di mare, se lo aspirante allo arruolamento abbia oltrepassato il 26° anno di età.

7. Certificato dell'esito di leva se sia stata già chiamata la classe alla quale appartiene.

8. Patente di macchinista della marina mercantile nazionale o certificato che provi avere l'aspirante esercitato almeno per 12 mesi le funzioni di macchinista a bordo di piroscafi mercantili nazionali o esteri, non di uso locale, ma destinati a regolari navigazioni in alto mare.

Questo certificato deve essere rilasciato dagli armatori del piroscafo e munito del visto e delle osservazioni del capitano di porto del compartimento al quale il detto piroscafo appartiene.

In seguito ad informazioni sul conto di qualche aspirante, il Ministero avrà il diritto di negargli l'ammissione.

I militari di 1ª categoria dell'esercito non possono essere ammessi al concorso.

Art. 4.

Prima che i loro titoli siano esaminati i candidati saranno sottoposti a visita sanitaria eseguita da due ufficiali medici della marina alla presenza dell'intera Commissione indicata nell'art. 8 per accertare che essi si trovino, per ciò che concerne la loro costituzione fisica, nelle condizioni stabilite dalle vigenti regole per l'ammissione al servizio volontario nel Corpo R. Equipaggi. Saranno rimandati i candidati per cui la visita dia risultati sfavorevoli.

Art. 5.

I candidati che provino per mezzo dei titoli presentati di aver condotto in qualità di macchinista in 1° almeno per sei mesi l'apparato motore di un piroscafo nelle condizioni indicate nell'articolo 3 verranno arruolati ricevendo la nomina di macchinista di 1ª classe. I candidati che riunendo le condizioni indicate nel citato art. 3 non provino di aver esercitato le funzioni di macchinista in 1° almeno per sei mesi, saranno arruolati e riceveranno la nomina di macchinista di 2ª classe.

Art. 6.

All'atto della nomina saranno arruolati per la ferma permanente di 8 anni coloro che non si trovano ascritti al servizio militare; gli altri che siano ascritti alla ferma temporanea, siano essi sotto le armi o in congedo illimitato, faranno passaggio alla ferma permanente, in isconto della quale sarà computato il tempo di effettivo servizio prestato sotto le armi.

Art. 7.

Ai candidati che non siano dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio effettivo, considerandoli per questo effetto come macchinisti di 2ª classe del Corpo Reale Equipaggi.

Ai candidati che saranno dichiarati idonei, sarà pagata una indennità di soggiorno corrispondente a quella che spetta ai macchinisti di 2ª classe del Corpo Reale Equipaggi e computata per il tempo dal giorno precedente quello nel quale ha luogo la visita medica a tutto quello nel quale essi saranno licenziati dalla commissione in attesa di ordini per l'arruolamento.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

Di un capitano di vascello, *presidente:*

Di un ingegnere capo, di un capo macchinista principale, di un

tenente di vascello e di un ufficiale macchinista di grado non inferiore a capo macchinista di 1ª classe, *membri.*

Art. 9.

Il voto emesso dalla Commissione sul valore dei titoli presentati dai candidati e sull'ordine di precedenza fra i candidati riusciti idonei sarà sottoposto al giudizio ed alla sanzione del Ministero.

Roma, li 3 novembre 1887.

Per il Ministro: C. A. RACCHIA.

Carriera che può percorrere il macchinista e relativi vantaggi.

SOTT'UFFICIALI.

GRADO	COMPETENZE MENSILI									Grado corrispondente nell'esercito
	Su navi armate					A terra				
	Paga	Razione	Trattamento tavola	Supplemento	Totale	Paga	Razione	Mercede	Totale	
	L. C.	L.	L.	L.	L. C.	L. C.	L.	L.	L. C.	
Macchinista di 3ª classe .	69 90	30	12	30	141 90	69 90	24	36	129 90	Furiere
Macchinista di 2ª classe .	109 80	30	12	10	191 80	109 80	24	48	181 80	Furiere Magg.º
Macchinista di 1ª classe .	124 80	30	12	50	116 80	124 80	24	60	208 80	Maresc.lo

I macchinisti di 1ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 30, dopo 12 di lire 60 e dopo 18 di lire 90.

I macchinisti di 2ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I macchinisti di 3ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I sott'ufficiali *macchinisti, compiuta la ferma* permanente, possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio ciascuna di lire 150 annue; se licenziati dopo 12 anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000.

UFFICIALI.

GRADO	Paga annua	Indennità d'arma annua	Grado corrispondente nell'esercito
	L.	L.	
Sotto capo macchinista .	1,800	900	Sottotenente
Capo macchinista di 2ª classe	2,200	900	Tenente
Capo macchinista di 1ª classe	3,200	1,000	Capitano
Capo macchinista principale.	4,400	1,200	Maggiore

Dopo una permanenza di 6 anni nello stesso grado gli ufficiali hanno diritto ad un aumento equivalente al decimo dello stipendio che percepiscono. 5

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Ministeriale decreto del 25 ottobre p. p., n. 12257, col quale è stato indetto un concorso per quindici posti tra ufficiali verificatori ed ufficiali d'ordine, di ultima classe, nell'Amministrazione del Lotto:

Determina:

Il concorso suddetto è aperto unicamente per quindici posti di ufficiale verificatore nella suaccennata Amministrazione.

Roma, 15 novembre 1887.

Per il Ministro
CASTORINA.

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

Avviso di concorso per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel Corpo R. Equipaggi.

Art. 1.

È aperto un concorso per mezzo di esame per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel Corpo R. Equipaggi della R. Marina.

Art. 2.

Gli esami avranno principio nel R. Arsenale marittimo di Spezia il 1º del prossimo mese di aprile 1888.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentarne domanda, in carta bollata da una lira ed interamente scritta di loro pugno, al Ministero della Marina non più tardi del 29 febbraio 1888, indicando in essa il proprio domicilio e corredandola dei seguenti documenti:

1. Certificato dell'ufficiale di stato civile attestante che l'aspirante allo arruolamento sia cittadino italiano o sia reputato tale a tenore del Codice civile.

2. Atto autentico di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18º anno di età e non oltrepassato il 26º se non appartiene alla gente di mare, ed il 32º se appartiene alla gente di mare.

3. Dichiarazione dell'ufficiale municipale del luogo di domicilio dello aspirante, sul suo stato civile.

4. Certificato di penalità spedito dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale l'aspirante è nato.

5. Attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco de comune ove l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sotto-prefetto.

6. Estratto della matricola o dei registri della gente di mare, se lo aspirante allo arruolamento abbia oltrepassato il 26º anno di età.

7. Certificato dell'esito di leva se sia stata già chiamata la classe alla quale appartiene.

8. Patente di macchinista della marina mercantile nazionale o certificato di licenza per macchinista navale rilasciato da un istituto nautico;

ovvero certificato del direttore della scuola professionale di Biella che attesti di avere il postulante seguito con buon esito il corso per la seconda sezione d'insegnamento ed aver egli conseguita la dichiarazione d'idoneità negli esami finali;

oppure certificato attestante di aver egli fatto il corso normale della scuola industriale di Vicenza e di aver conseguita l'idoneità negli esami finali;

o infine certificato del direttore o dei direttori dello stabilimento meccanico governativo o privato, dedicato alla costruzione di macchine a vapore, nel quale il postulante ha esercitato uno dei mestieri di congegnatore, calderaio o fucinatore. Questo certificato deve attestare che il postulante ha esercitato con intelligenza e con assiduità il detto mestiere, almeno per due anni in qualità di operaio effettivo, non già di apprendista, indicare con precisione la durata dell'eser-

cizio e la mercede massima alla quale egli è pervenuto e dare conto della sua condotta.

In seguito ad informazioni sul conto di qualche aspirante, il Ministero avrà il diritto di negargli l'ammissione.

I militari di 1ª categoria dell'esercito non possono essere ammessi al concorso.

Art. 4.

Prima di essere ammessi a sostenere gli esami i candidati saranno sottoposti a visita sanitaria eseguita da due ufficiali medici della marina alla presenza dell'intera Commissione esaminatrice, per accertare che essi si trovino, per ciò che concerne la loro costituzione fisica, nelle condizioni stabilite dalle vigenti regole per l'ammissione al servizio volontario nel corpo Reale equipaggi. Saranno rimandati i candidati per cui la visita dia risultati sfavorevoli.

Art. 5.

I candidati che saranno approvati agli esami, verranno arruolati ricevendo la nomina provvisoria di macchinista di 3ª classe; ma tanto questa nomina quanto l'arruolamento stesso non potranno essere definitivi che dopo un esperimento di sei mesi fatto a bordo di Regie navi armate, dal quale risulti accertata la loro attitudine al servizio di mare.

Essi saranno imbarcati a tale effetto colle stesse norme seguite pei macchinisti di nuova nomina, e durante questo periodo di esperimenti godranno i vantaggi e riceveranno le competenze pel grado del quale sono rivestiti in via provvisoria.

Coloro che al termine di sei mesi di esperimento non saranno riconosciuti atti al servizio di macchinista sulle Regie navi, potranno, secondo il voto di apposita Commissione, venire ammessi a continuare la prova per un altro periodo di tempo non superiore a sei mesi, ovvero essere licenziati definitivamente.

Art. 6.

All'atto della nomina provvisoria saranno arruolati per la ferma permanente di 8 anni coloro che non si trovino ascritti al servizio militare; gli altri che siano ascritti alla ferma temporanea, siano essi sotto le armi o in congedo illimitato, faranno passaggio alla ferma permanente, in isconto della quale sarà computato il tempo di effettivo servizio prestato sotto le armi.

Quelli che fossero già vincolati alla ferma permanente, continueranno in essa secondo gli obblighi assunti.

Art. 7.

Ai candidati che abbiano subiti gli esami e non siano dichiarati idonei, saranno rimborsate le spese di viaggio effettivo, considerandoli per questo effetto come macchinisti di 3ª classe del corpo Reale equipaggi.

Ai candidati che saranno dichiarati idonei, conseguano essi o pur no la scelta, sarà pagata un'indennità di soggiorno corrispondente a quella che spetta ai macchinisti di 3ª classe del corpo Reale equipaggi e computata per il tempo dal giorno precedente quello nel quale ha luogo la visita medica a tutto quello nel quale essi avranno compiuti gli esami.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

Di un capitano di vascello, *presidente*;

Di un ingegnere capo, di un capo macchinista principale, di un tenente di vascello e di un ufficiale macchinista di grado non inferiore a capo macchinista di 1ª classe, *membri*.

Art 9.

Gli esami comprenderanno tre parti:

Parte I — Esami sulle materie considerate dal programma annesso a questa notificazione;

Parte II — Esperimento pratico sul disegno lineare.

Parte III. — Esperimento pratico sull'abilità del candidato nell'esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, di calderaio o di fucinatore.

Art. 10.

La Commissione concerterà volta per volta per ciascuna delle materie della prima parte, in armonia con il programma, seduta stante o prima dell'introduzione del candidato, una o più domande.

Nello stesso modo assegnerà i lavori che devono essere eseguiti per la seconda e per la terza parte.

Le domande saranno ricordate nel processo verbale della seduta.

Art. 11.

L'esame sulle materie della prima parte sarà orale e sostenuto alla presenza dell'intera Commissione. Per i lavori delle altre due parti, basterà la vigilanza di uno o più membri della Commissione nel modo che essa stabilirà secondo le circostanze.

Art. 12.

A ciascuna delle materie della prima parte del pari che a ciascuno dei lavori della seconda e della terza saranno attribuiti dieci punti. Per essere dichiarato idoneo un candidato deve ottenere più di cinque punti in ciascuno dei tre esperimenti.

Per la votazione ogni membro della commissione proferirà, invitato dal presidente, il numero dei punti del quale crede meritevole il candidato. La media dei punti così assegnati per ogni materia stabilirà il merito del candidato nella medesima.

Art. 13.

I lavori per la seconda e per la terza parte saranno di tale natura che possano essere compiuti, i primi nel termine di 6 ore e gli altri in tre giornate di lavoro al più secondo l'orario delle officine.

Art. 14.

Il voto sull'attitudine pratica al servizio per ognuno dei macchinisti in esperimento sarà pronunziato sopra ogni nave da una commissione composta del comandante di bordo, dell'ufficiale in 2º e del capo macchinista direttore della macchina. Questa commissione dovrà rimettere apposito verbale di deliberazione dal quale per ognuno dei candidati risulti se esso si propone per l'arruolamento e la nomina definitiva ovvero si ritiene necessario prolungarne l'esperimento e per qual periodo, non superiore a sei mesi, o ancora se sia il caso di licenziarlo definitivamente. La decisione della commissione sarà inappellabile.

Roma, il 3 novembre 1887.

Per il Ministro: C. A. RACCHIA.

PROGRAMMA *per l'esame dei candidati al concorso per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel Corpo Reale Equipaggi.*

PARTE I.

I. *Aritmetica ed algebra elementare.*

1. Sistema di numerazione ordinario — Definizione delle quattro operazioni fondamentali del calcolo — Definizione delle frazioni e modo ordinario di esprimerle — Estensione del principio fondamentale del sistema di numerazione ordinario alle frazioni decimali;
2. Esposizione delle regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, sulle frazioni decimali o sui numeri interi seguiti da frazioni decimali.
3. Esposizione delle regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali del calcolo sulle frazioni ordinarie.
4. Sistema metrico legale.
5. Definizioni e notazioni algebriche — Eguaglianza — Trasposizione di termini da un membro all'altro nell'eguaglianza — Riduzione pei termini simili.
6. Moltiplicazione dei monomii e dei polinomii — Espressione generale del quoziente della divisione — Riduzione di essa a più semplice forma, quando è possibile.
7. Risoluzione della equazione di 1º grado ad una incognita.
8. Ragione — Proporzioni — Relazione fra i termini di una proporzione — Regola del tre semplice.

II. *Geometria elementare.*

1. Definizione degli elementi geometrici — Spazio, superficie, linea, punto, corpo — Lunghezza, area, volume — Come si esprimano le grandezze di questi elementi coi numeri.

2. Linea retta — Giacitura di linee rette che passano per lo stesso punto in un piano — Angolo di due rette.

3. Relazione fra gli angoli formati dai segmenti di due rette che s'incontrano — Perpendicolari — Angolo retto.

4. Genesi e carattere del circolo — Relazioni fra gli angoli al centro e gli archi intercetti sulla circonferenza fra i loro lati — Misura degli angoli e degli archi — Unità.

5. Rette parallele — Caratteri e proprietà.

6. Caratteri dell'eguaglianza dei triangoli.

7. Poligoni — Quadrilatero, trapezio, parallelogramma, rettangolo, quadrato.

8. Poligoni regolari inscritti nel circolo o ad esso circoscritti — Ragione della circonferenza al diametro o al raggio.

9. Misura dell'area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo, del trapezio, di un poligono regolare, di un poligono qualunque — Unità delle aree.

10. Misura dell'area del circolo, del settore e del segmento.

11. Regole pratiche per la misura dell'area della superficie nel prisma, nel parallelopipedo, nella piramide e per quella dei loro volumi — Unità dei volumi.

12. Definizione dei tre corpi rotondi, sfera, cilindro e cono — Regole per la misura delle aree delle superficie di questi corpi e dei loro volumi.

III. *Elementi di fisica.*

1. *Proprietà generali dei corpi.* — Materia, forza, corpo, estensione, impenetrabilità, porosità, divisibilità.

2. *Stati di aggregazione dei corpi.* — Corpi solidi, liquidi, aeriformi — Coesione, elasticità, comprimibilità, variabilità di volume.

3. *Coerenza nei corpi.* — Tenacità, durezza, mollezza, malleabilità, rigidità, flessibilità.

4. Misurazione. — Pesi — Unità di misura e di peso.

5. *Gravità.* — Centro di gravità dei corpi e modo di determinarlo praticamente.

6. Massa — Peso — Rappresentazione delle forze mediante pesi.

7. *Nozioni di dinamica.* — Moto uniforme ed uniformemente vario — Forze motrici istantanee e continue — Indipendente coesistenza di più moti in un corpo.

8. *Idrodinamica.* — Principio di Pascal — Equilibrio di un liquido grave — Pressioni sulle pareti e sul fondo.

9. Liquido in vasi comunicanti. — Principio di Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Uso degli areometri.

10. *Aerodinamica.* — Proprietà dei fluidi aeriformi — Legge di Mariotte — Peso dell'aria — Pressione atmosferica — Uso del barometro — Peso specifico del gas.

11. *Termologia.* — Uso del termometro — Dilatazione termica nei corpi solidi, liquidi ed aeriformi — Calorico raggiante — Conduttività termica interna ed esterna dei corpi.

12. Liquefazione dei solidi — Solidamento dei liquidi — Vaporizzazione dei liquidi — Liquefazione dei vapori — Calorico latente.

IV. *Elementi di meccanica.*

1. Composizione e decomposizione delle forze in un piano — Forze parallele — Forze concorrenti — Coppie — Momenti.

2. Leve di vario genere — Piano inclinato — Vite.

3. Attrito e sue leggi — Forze attive e forze passive.

4. Lavoro e sua misura — Chilogrammetro — Cavallo vapore.

5. Descrizione e teoria delle pompe in generale — Pompe aspiranti — Pompe aspiranti e prementi.

V. *Elementi di fisica-tecnologica.*

1. Della combustione e dei combustibili — Aria necessaria alla combustione — Prodotti della combustione.

2. Ebollizione e vaporizzazione dei liquidi — Vapore d'acqua — Vapore saturo e vapore surriscaldato — Leggi del vapore saturo.

3. Pressione assoluta e relativa del vapore contenuto in un vaso chiuso — Maniere di misurarla: in atmosfera, in colonna di mercurio, in chilogrammi per centimetro quadrato — Loro equivalenza — Uso dei manometri Bourdon.

4. Della condensazione del vapore, e dei modi di adoperarla — Per miscuglio con acqua fredda, o per contatto di superficie fredde.

VI. *Apparati motori delle navi.*

1. *Parti principali componenti un apparato motore in generale.* — Generatori di vapore — Macchina motrice — Propulsore — Loro funzioni.

2. *Descrizione delle caldaie in generale.* — Parti che le compongono — Funzione di queste parti — Focolare — Graticola — Cenerario — Camera a fuoco — Tubi caloriferi — Camera a fumo — Fumaioli.

3. Superficie di graticola — Superficie di riscaldamento — Camera d'acqua — Camera di vapore — Superficie di vaporizzazione — Tirare e modi di produrlo.

4. *Vari tipi di caldaie marine.* — Caldaie parallelopipede a bassa pressione — Caldaie cilindriche ad alta pressione — Caldaia a fiamma diretta, e a fiamma rovesciata — Caldaie tipo locomotiva.

5. *Accessorii delle caldaie.* — Valvola di presa di vapore — Valvole di intercettazione di vapore — Condotte di vapore — Valvole di sicurezza — Robinetti e tubi di livello — Tiranti e rinforzi interni.

6. Prese d'acqua — Valvole di alimentazione — Valvole e robinetti di scarico — Robinetti di estrazione.

7. Pompe di alimentazione ed iniettori — Salsedine dell'acqua delle caldaie — Salinometri.

8. *Macchine motrici.* — Parti principali che le compongono e loro funzioni — Cilindri — Valvole di distribuzione — Valvole di espansione — Eccentrici.

9. Stantuffi — Bielle — Albero a manovelle — Sopporti dell'albero a manovelle — Alberi di trasmissione — Cuscinetto di spinta.

10. Valvole d'intercettazione del vapore — Separatori — Valvole regolatrici.

11. Condensatori a miscuglio — Condensatori a superficie — Pompe d'aria — Pompe di circolazione — Pompe di alimentazione — Pompe di sentina.

12. *Varii sistemi di macchine.* Macchine semplici ad espansione in un solo cilindro — Macchine composte ad espansione in due o più cilindri separati — Macchine a condensazione — Macchine senza condensazione.

13. Macchine verticali — Macchine orizzontali — Macchine a biella diretta — Macchine a biella rovesciata — Macchine a fodero — Macchine a cilindri oscillanti.

14. Ruote a pale fisse ed a pale articolate — Eliche — Diametro — Passo — Pale.

PARTE II.

Disegno lineare.

Il candidato dovrà eseguire seduta stante lo schizzo a matita in scala e quotato di un organo delle macchine, come una pompa, un cilindro e simili, rappresentandolo in proiezione orizzontale, in proiezione verticale ed in sezione.

PARTE III.

Lavoro manuale.

Esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, calderaio o fucinatore.

Carriera che può percorrere il macchinista di 3ª classe e relativi vantaggi.

SOTT'UFFICIALI.

GRADO	COMPETENZE MENSILI									Grado corrispondente nell'esercito
	Su navi armate					A terra				
	Paga	Razione	Trattamento tavola	Supplemento	Totale	Paga	Razione	Mercede	Totale	
	L. C.	L.	L.	L.	L. C.	L. C.	L.	L.	L. C.	
Macchinista di 3ª classe .	69 90	80	12	30	141 90	69 90	24	36	129 90	Furiere
Macchinista di 2ª classe .	109 80	30	12	40	191 80	109 80	24	48	181 80	Furiere Magg.°
Macchinista di 1ª classe .	124 80	30	12	50	216 80	124 80	24	60	208 80	Maresc.lo

I macchinisti di 1ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 30, dopo 12 di lire 60 e dopo 18 di lire 90.

I macchinisti di 2ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I macchinisti di 3ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I sott'ufficiali macchinisti, compiuta la ferma permanente, possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio ciascuna di lire 150 annue; se licenziati dopo 12 anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000.

UFFICIALI.

GRADO	Paga annua	Indennità d'arma annua	Grado corrispondente nell'esercito
	L.	L.	
Sotto capo macchinista	1,800	900	Sottotenente
Capo macchinista di 2ª classe	2,200	900	Tenente
Capo macchinista di 1ª classe	3,200	1,000	Capitano
Capo macchinista principale	4,400	1,200	Maggiore

Dopo una permanenza di 6 anni nello stesso grado gli ufficiali hanno diritto ad un aumento equivalente al decimo dello stipendio che percepiscono. 4

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 30 novembre 1887

Presidenza del Presidente BIANCHERI

La seduta incomincia alle 2 25.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che era rimasta sospesa, per desiderio delle parti interessate, una istanza per autorizzazione a procedere contro il deputato Arbib, per libello famoso, pervenuta alla Presidenza fin dallo scorso anno. Ora avendo il guardasigilli annunziato che il querelante Giovagnoli insiste nella sua querela, quella istanza sarà mandata agli Uffici.

Annunzia di aver chiamati a comporre la Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge concernenti le facoltà ai comuni e alle provincie di eccedere il limite della sovrimposta, gli onorevoli: Baldini, Balenzano, Bertollo, Boneschi, Brunialti, Bonasi, Di San Donato, Finocchiaro-Aprile, Genala, Morana, Mazza, Mordini, Righi, Salaris, Salandra, Sonnino, Tegas, Tittoni.

Nella votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione per la verifica del numero dei deputati impiegati, riuscirono eletti gli onorevoli: Sciacca Della Scala, Chiaradia, Fornaciari, Tegas, Compans, Palitti, Pasquali, Penserini e Di San Giuliano.

Seguito della discussione sul disegno di legge per consorzi d'acqua per scopi industriali.

CADOLINI parlando sull'articolo 2 osserva che il richiamo che si fa in esso dell'articolo 659 del Codice civile circa il regolamento consorziale, non trova applicazione in questa materia, e quindi non essendo in armonia con le altre disposizioni, egli chiede che si elimini.

LANZARA, relatore, nota come non si tratti di un obbligo speciale di derivazione di acque, ma di un interesse positivo di una maggioranza la quale può trarre grande giovamento dalle disposizioni di quell'articolo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, si riferisce all'articolo 1° già votato, ed alle disposizioni sui consorzi d'acqua a scopo agricolo, per sostenere quanto si prescrive in questo articolo. Bisogna poi provvedere che un individuo od una piccola minoranza non si oppongano ad un bene evidente e generale.

CADOLINI fa distinzione fra le disposizioni coercitive a scopo agricolo, e quelle a scopo industriale quanto alle derivazioni di acque.

Nel primo caso sono beneficati tutti i terreni percorsi dalle acque; nel secondo, è un individuo solo, od un gruppo di individui che ne sarebbero beneficati. Come dunque si potrebbe obbligare un cittadino qualunque ad essere membro di un consorzio d'acqua?

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, rileva come sia indispensabile la citazione dell'articolo del Codice civile; e come anche in questo possa intervenire l'autorità giudiziaria a proteggere gli interessi dei privati.

CADOLINI non insiste nel suo emendamento.

LUZI vorrebbe che nell'articolo 2°, invece di notare *i diritti e le ragioni d'acqua di ciascuno dei consorziati*, si dica invece *i diritti e le ragioni d'acqua di ciascuno degli* UTENTI *consorziati.*

LANZARA, relatore, a nome della Commissione non accetta questo emendamento che non sarebbe che la riproduzione di altro, che non fu ieri accettato dalla Camera.

LUZI non ritiene che vi possa essere consorzio veramente efficace, se questo non è composto esclusivamente dagli *utenti*. Altrimenti sorgeranno gravi questioni.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, nota come qui non si tratti di una legge per derivazione d'acqua. Il regolamento consorziale specificherà i diritti dei consorziati. La parola *utenti* qui sarebbe più che superflua.

LUZI propone che invece di dire « ciascuno dei consorziati » si dica « singoli consorziati. »

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, consente.

(Si approva l'articolo 2).

RUBINI parla sull'articolo 3. Osserva che la parola *contributo* nelle spese, al quale viene limitata la responsabilità dei consorzi richiede uno schiarimento, e cioè, se essa debba intendersi per l'aliquota della spesa ordinata, anche se in effetto essa costi più del preventivo, oppure se si tratti della somma in *senso assoluto* che si intendeva di spendere. Confida che l'intendimento della legge sia di stabilire l'obbligo dell'*aliquota* della spesa comunque possa sortire; ad ogni modo una declaratoria è necessaria.

CADOLINI chiede che si determinino meglio gli obblighi e la responsabilità dei consorziati.

LANZARA, relatore, risponde che è necessario che si lasci una certa latitudine in disposizioni di questa natura, le quali possono essere meglio determinate in un regolamento.

CADOLINI propone che invece della parola *responsabilità*, si usi la parola *obbligo*, nell'articolo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, risponde che la parola responsabilità in questo caso è resa necessaria dai precedenti, e riesce più chiara.

CADOLINI soggiunge che la parola *responsabilità* ha un senso molto largo, mentre qui la parola *obbligo* determinerebbe meglio quello che la legge vuole in questo articolo.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, sostiene che la responsabilità è l'effetto delle obbligazioni già assunte, e quindi ritiene quella parola preferibile all'altra di « obbligazione. »

CADOLINI non consente in questo concetto perchè i consociati assumono molte responsabilità all'infuori dell'obbligo del contributo.

CIBRARIO si accorda nel concetto dell'onorevole Cadolini; giacchè la responsabilità è una conseguenza del delitto o del quasi delitto e non della legge o del contratto.

PARPAGLIA crede che il secondo capoverso dell'articolo sia interamente superfluo; essendo già nel primo espresso l'obbligo del contributo nella misura stabilita nel regolamento.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, consente nella soppressione del secondo capoverso.

LANZARA, relatore, acconsente.

(Approvasi l'articolo 3 ridotto al primo capoverso).

CALVI vorrebbe che nel quarto articolo fosse escluso che il successore a titolo particolare di un utente fosse tenuto anche agli obblighi non soddisfatti dal suo autore, giacchè somigliante disposizione della legge sui consorzi d'irrigazione ha dato luogo a contestazioni sulla portata degli obblighi che passano negli utenti successivi.

Ritiene poi che non si potrà in ogni caso far luogo alla trascrizione prescritta da questo articolo, potendo darsi che taluno faccia parte di un consorzio pur non essendo proprietario dell'opificio nè dell'area sul quale esso sorge.

PARPAGLIA, crede che, per la consistenza dei consorzi, il compratore di un ente compreso nel consorzio debba essere tenuto anche ai contributi arretrati, e che tale sia il senso della disposizione.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, attribuisce all'articolo 4 il senso espresso dall'onorevole preopinante, essendo l'articolo stesso diretto ad assicurare la esistenza del consorzio.

Quanto alla trascrizione del regolamento, essa deve eseguirsi in confronto di tutti i consorziati onde non crede fondata l'obbiezione mossa dall'onorevole Calvi.

CALVI pur consentendo nei concetti espressi dall'onorevole ministro, nota però che con questo articolo si verrebbero a dare ai consorzi maggiori diritti di quelli che non abbia lo Stato per l'esazione dei contributi.

LANZARA, relatore, avverte che, accettando l'interpretazione diversa da quella espressa dall'onorevole Parpaglia, si favorirebbero i debitori morosi a danno del consorzio.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, avverte l'onorevole Calvi che, con questo articolo, non si fa altro che mettere il consorzio nella stessa posizione in cui si mette la finanza dello Stato.

CALVI insiste nella sua opinione pur non presentando emendamenti.

(Si approva l'articolo 4).

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, propone all'articolo 5 che si dica *siano* invece di *sono* espressi.

(L'articolo 5 è approvato con questa modificazione; così l'articolo 6).

PARPAGLIA domanda chi farà le delegazioni sulle sovrimposte provinciali e comunali, non parendogli che possa farle il consorzio.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, risponde che le faranno rispettivamente le provincie e i comuni. Propone poi un cambiamento di forma.

(Si approva, modificato, l'articolo 7).

RUSPOLI, all'articolo 8, propone un emendamento affinchè dopo le parole: « condotta delle acque » si aggiungano le altre: « o della forza ».

SERENA propone la seguente aggiunta:

« Si considerano come opere nuove anche quelle le quali, sebbene iniziate, si trovano abbandonate all'epoca della promulgazione della presente legge e si riprendano uniformandosi alle attuali disposizioni. »

COLOMBO dice che il disegno di legge deve mirare a sussidiare il lavoro idraulico, senza tener conto della trasmissione di forza.

CAMPI crede che, accettata l'aggiunta dell'onorevole Serena, bisognerebbe farne un'altra per contemplare le opere già cominciate, per la parte effettuata dopo la promulgazione della presente legge.

LANZARA, relatore, non accetta l'emendamento dell'onorevole Ruspoli; accetta invece quello dell'onorevole Serena.

RUSPOLI mantiene la sua proposta riaffermandone la opportunità, e sperando di vederla accolta dall'onorevole ministro.

CAMPI propone la seguente aggiunta all'articolo, in rettificazione di quella presentata dall'onorevole Serena: « Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge, che si riprendano o si completino dopo di essa, quando si uniformino alle attuali disposizioni. »

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, risponde all'onorevole Ruspoli che nell'articolo 9 consentirà di sostituire il criterio della forza motrice a quello della quantità d'acqua; però lo prega di ritirare il suo emendamento all'articolo 8. È poi d'accordo con l'onorevole Serena, e accetta la sua aggiunta. Quanto alla proposta degli onorevoli Amadei e Chiaradia crede sia piuttosto il caso di farne un articolo separato.

ALARIO propone il seguente emendamento: « cotesto concorso va applicato ancora alle opere compiute, e per qualsiasi eventualità distrutte. »

SERENA propone una modificazione alla sua aggiunta, e prega l'onorevole Alario di non insistere nella sua proposta.

ALARIO è disposto a consentire, quando il Governo dichiari di concordare nel concetto del suo emendamento.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, non vede dubbio che le opere distrutte e ricostruite debbano essere considerate come opere nuove.

ALARIO prende atto di queste dichiarazioni e ritira il suo emendamento.

CAMPI crede troppo speciale il caso di cui si occupa l'onorevole Serena e quindi insiste nel suo emendamento.

RUSPOLI ritira il suo emendamento all'articolo 8 mantenendo quello all'articolo 9.

SERENA dice che se il Governo accetta la proposta dell'onorevole Campi la voterà; altrimenti manterrà la sua.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, accetta le proposte degli onorevoli Serena e Campi, purchè il concorso dello Stato sia ristretto soltanto alle opere nuove, non già a quelle iniziate prima della promulgazione della presente legge.

LANZARA, relatore, in nome della Commissione accetta le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

SERENA dichiara aver concordato la sua aggiunta con quella dell'onorevole Campi.

LUZI desidera alcune modificazioni alle proposte degli onorevoli Campi e Serena.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 8 nel suo testo preciso.

(È approvato).

Mette ai voti la aggiunta proposta dagli onorevoli Serena e Campi appoggiata dal Governo e dalla Commissione.

(E' approvata).

Mette ai voti l'aggiunta della Commissione.

(E' approvata).

E' messo ai voti l'articolo 8 con tutte le sue aggiunte che viene approvato.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, propone che si approvi l'aggiunta proposta dagli onorevoli Amadei e Chiaradia concretate nel seguente nuovo articolo:

« Lo stesso concorso potrà essere accordato anche ai privati, sentito il Consiglio dell'industria e del commercio. »

AMADEI propone una modificazione alla nuova redazione della sua proposta.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, prega l'on. Amadei di non insistervi.

AMADEI ritira la modificazione proposta.

FARINA propone che si fissi un termine, trascorso il quale, senza che la concessione sia stata utilizzata, il Governo la ritiri.

LANZARA, relatore. Crede superflua la restrizione proposta dall'onorevole Farina, stante le precauzioni che il Governo potrà prendere verso i concessionari.

AMADEI. Si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Lanzara.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, dimostra all'onorevole Farina che la sua proposta si deve riferire alla legge per la derivazione delle acque non già alla presente legge.

AMADEI. Si associa alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

FARINA. Si dichiara soddisfatto e non insiste.

Approvasi come articolo 9 la proposta degli onorevoli Amadei e Chiaradia.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, propone che l'articolo 9, diventato articolo 10, sia così concepito:

Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

1° Che la forza motrice ottenuta con le opere di cui sopra sia in misura non minore di 50 cavalli nominali;

2° Che i comuni e le provincie nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata o alcuni di essi concorreranno a sussidiare la opera di una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non sieno essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 8.

RUBINI, COLOMBO, SERENA ritirano i loro emendamenti, essendo compresi nella nuova disposizione concordata fra il ministro e la Commissione.

CIBRARIO crede che non sia sufficiente garanzia il sussidio del comune e della provincia per dimostrare che il consorzio d'acque a scopo industriale abbia un pubblico interesse. Desidererebbe proporre di sopprimere quindi il 2° comma dell'articolo riguardante il contributo delle provincie e dei comuni.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, dimostra che anche i comuni e le provincie sono interessati nei consorzi d'acqua a scopo industriale. Cita diverse deliberazioni in proposito di vari comuni.

PARPAGLIA accenna alle pressioni che gli interessi privati possono fare sulle amministrazioni comunali; crede che come lo Stato, così pure i comuni e le provincie dovrebbero accordare il loro concorso ai comuni solo ad opera finita e collaudata.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, approva in genere le idee dell'onorevole Parpaglia.

CIBRARIO. Ritira il suo emendamento.

Si mette ai voti l'articolo 9 ora 10.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Comunica un'interrogazione dell'onorevole Di Belgioioso, il quale desidera interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere le sue intenzioni in ordine ad ultimare le strade di serie della legge 1875; un'altra dell'onorevole Chiapusso che interroga i ministri dell'interno e della guerra sopra quando intendono presentare un progetto di legge sulle somministrazioni dei comuni alle truppe; ed un'altra degli onorevoli Savini, Amadei, Lucca, Sonnino, Gamba, Odescalchi, Baccarini, Chiapusso, i quali chiedono di interpellare il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze e dei lavori pubblici intorno alle intenzioni del Governo circa al modo di facilitare alle Società cooperative di commissione l'assunzione diretta dei lavori dello Stato.

Prega l'onorevole ministro di agricoltura di comunicare le due prime interpellanze ai ministri ai quali sono dirette.

MAGLIANI, ministro delle finanze, si accorderà cogli altri ministri per vedere se e quando potrà rispondere alla terza interpellanza.

INDELLI propone a nome della Commissione che studia il disegno di legge sulle amministrazioni centrali, che sia deferita al presidente della Camera la nomina di un membro mancante di questa Commissione.

PRESIDENTE crede opportuno deferirla alla Camera.

(La Camera approva la proposta dell'onorevole Indelli).

BONGHI domanda all'onorevole ministro delle finanze quando sarà posta in discussione una sua proposta di legge di cui già si è data lettura agli Uffici.

MAGLIANI, ministro delle Finanze, risponde che prenderà all'uopo gli opportuni concerti col presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta termina alle 5,35.

DIARIO ESTERO

L'Ufficio presidenziale del Reichstag fu ricevuto dall'imperatore e gli ha espresso la simpatia profondamente rispettosa del Parlamento per la malattia del Kronprinz.

L'imperatore rispose che la malattia del principe è un'amara prova, sopratutto quando si pensi alla di lui alta posizione, alla sua profonda abilità per guidare la politica tedesca e prussiana in modo tale che gli avrebbe permesso di chiudere gli occhi tranquillamente. « Nessuno può sapere, soggiunse l'imperatore, quali sieno le intenzioni della Provvidenza divina e bisogna rassegnarsi alla imperscrutabile volontà di Dio. Simpatie generali si sono manifestate nel modo più eloquente in Germania, in Europa, ed anche fuori. Questa per me è una grande consolazione. »

L'imperatore ha inoltre dichiarato, con evidente convincimento, essergli dispiaciuto di non avere potuto, in occasione dell'apertura della nuova sessione, leggere egli medesimo il discorso del Trono « principalmente a motivo della conclusione di tale discorso destinata a dire al mondo che egli vuole la pace, ma che la Germania si prepara in modo completo onde trovarsi pronta se qualche attacco.... » L'imperatore non ha terminato la sua frase.

L'imperatore ha tracciato, con alcune parole, la situazione politica dell'Europa attuale. Questa parte del suo discorso ebbe una intonazione specialmente pacifica. Egli terminò con una allusione al ritiro del presidente della Repubblica francese ed espresse il suo dispiacere per le circostanze che ve lo costringevano.

L'*Agenzia Havas* pubblica il seguente dispaccio, in data di Berlino, che completa le informazioni precedenti:

« Constatando che la situazione finanziaria si è già sensibilmente migliorata, non solo per ciò che concerne l'impero, ma anche ciascuno Stato confederato, l'imperatore, nel suo colloquio coi membri dell'Ufficio presidenziale del Reichstag, accennò particolarmente al regno di Sassonia.

« Dopo di avere insistito sulle disposizioni pacifiche del Governo, già espresse nel discorso del trono, l'imperatore manifestò l'opinione che gli altri Stati d'Europa sieno animati da uguali sentimenti. « Perchè disse egli, la pace non sarebbe essa mantenuta? Nessuna grande potenza ha interesse a turbarla. »

« L'imperatore dichiarò poi che il Reichstag aveva commesso un grosso errore quando respinse il primo progetto di legge sull'esercito e ciò malgrado le chiare spiegazioni del ministro della guerra le cui domande erano inoltre sommamente moderate. In Francia, disse l'imperatore, non un soldo fu rifiutato.

« Soggiunse essergli specialmente doluto di vedere che dei deputati prussiani si fossero in questa occasione allineati colla opposizione. Ma adesso il male fu riparato e devesi sperare che il Reichstag continuerà sulla via per la quale si è messo.

« Parlando della situazione in Francia, l'imperatore ha reso omaggio allo spirito di alta lealtà di cui diede ognora prova il signor Grévy, il quale, egli disse, si è mostrato tanto conservatore per la repubblica, quanto noi possiamo esserlo per la monarchia.

L'avvenire non pare che si affacci all'imperatore sgombro da ogni pericolo a motivo che non si sa chi prenderà il posto del signor Grévy. »

I *Débats* recano i seguenti particolari intorno agli incidenti che hanno preceduta ed accompagnata la risoluzione del signor Grévy di rassegnare le sue dimissioni.

Trattenendosi sabato col signor Rouvier, il presidente non aveva indicato la data precisa alla quale egli avrebbe trasmesso alla Camera il suo messaggio di dimissione. Anzi era sembrato che egli non avesse presa ancora in proposito una risoluzione definitiva.

Poste queste circostanze, il signor Rouvier credette di dover riunire i suoi colleghi al ministero delle finanze per renderli edotti delle esitanze del signor Grévy.

Il Consiglio riteneva unanimemente essere indispensabile una solu-

zione pronta, ed essere necessario che fino da lunedì le Camere venissero informate del giorno della loro riunione.

Dopo che il Consiglio si fu separato, alle ore 11 1[2, il signor Rouvier si recò all'Eliseo. Dopo un colloquio, il signor Grévy annunziò definitivamente al presidente del Consiglio di essere risoluto a rassegnare i poteri, e che giovedì prossimo avrebbe mandato direttamente ai presidenti delle Camere il suo messaggio di dimissione.

Inoltre, colla espressa autorizzazione del signor Grévy, il signor Rouvier, uscendo dall'Eliseo, si recò presso i presidenti della Camera e del Senato ad informarli della risoluzione del signor Grévy.

Aggiungasi che il messaggio non sarà controfirmato dal presidente del Consiglio.

Per condursi in tal modo il signor Grévy si fondò sul precedente del 1879. A quell'epoca il maresciallo di Mac Mahon inviò il suo messaggio direttamente alle Camere. Questo messaggio non era una semplice lettera di dimissione. Esso conteneva anche la esposizione dei motivi che avevano prodotto il ritiro del presidente della repubblica e non era controfirmato dal signor Dufaure.

Il messaggio del signor Grévy sarà assolutamente simile a quello del maresciallo Mac-Mahon.

La convocazione del Congresso avverrà probabilmente venerdì, avendo già il presidente del Senato avuto occasione di dichiarare ufficiosamente che egli riunirà l'assemblea nazionale il giorno immediatamente successivo a quello nel quale verrà data lettura del messaggio.

La sessione del Parlamento rumeno è stata aperta solennemente il 27 novembre con un discorso del trono. Il re si espresse in questi termini:

« Le buone relazioni che manteniamo con tutte le potenze non hanno subito nessun cambiamento. La politica prudente del governo ha dato i risultati più lieti e ci ha procurate tutte le simpatie.

« Non ostante le inquietudini suscitate dagli avvenimenti che si sono compiuti alla nostra frontiera durante questi ultimi anni, la Rumenia è rimasta estranea ad ogni conflitto e la fiducia che esso ha ispirato dovunque l'ha resa ancora più forte »

Il discorso dice poi che continuano i negoziati per la conclusione di trattati di commercio, fa cenno della convenzione turco-rumena ed annunzia che furono condotti a termine i negoziati coll'Austria per la fissazione di una stabile linea di confine.

Il discorso parla della sollecitudine del re e della nazione per lo svolgimento della potenza dell'esercito il quale diviene ognor più atto a rispondere alla legittima aspettazione del paese.

Il re constata poi lo sviluppo considerevole della ricchezza nazionale e la felice situazione delle finanze e del credito dello Stato, ed annunzia per la prossima primavera il cominciamento di parecchi lavori pubblici, come il ponte sul Danubio, il porto di Kustendje, e degli *entrepôts* a Bucarest e Jassy.

Il discorso termina promettendo la presentazione di un progetto di legge sull'istruzione pubblica e delle riforme giudiziarie.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 30. — Il colonnello Begni coi suoi basci-bozuk dell'orda esterna si è trasferito a Monkullo.

Gli sbarchi sono pressochè compiuti.

Sono giunti 1200 camelli.

PORTO SAID, 30. — Il R. trasporto *Garigliano* è qui giunto stamane e proseguirà per Massaua.

SAN REMO, 30. — Il principe imperiale di Germania uscì malgrado il tempo piovoso alle ore 11 ant, in vettura, e ritornò alle due.

PARIGI, 30. — Parecchi personaggi politici visitarono ieri Grévy. I partigiani del mantenimento di Grévy alla presidenza della Repubblica sollecitarono Goblet a formare un gabinetto, ma Goblet ricusò.

Sembra certo che nessun nuovo sforzo sarà fatto per evitare la crisi presidenziale.

PARIGI, 30. — La massima confusione continua a regnare circa la scelta del presidente della Repubblica.

Le candidature di Ferry e Freycinet sono difese o combattute vivamente.

Si dice che la Destra abbia deciso di votare per il viceammiraglio Dompierre di Hornoy.

PARIGI, 30. — Secondo alcune voci la Destra voterebbe in tutti gli scrutini sopra un nome, locchè potrebbe impedire che i candidati repubblicani abbiano la maggioranza richiesta, a causa delle dissidenze dei repubblicani.

Si prevede che vi saranno almeno tre scrutini.

PARIGI, 30. — Secondo voci che corrono nei circoli parlamentari, monsignor Freppel avrebbe letto in una riunione della Destra realista una memoria da cui risulterebbe essere ordine del Papa di votare per la candidatura di Ferry a presidente della Repubblica.

Alcuni deputati avrebbero dichiarato che farebbero come i deputati cattolici al Reichstag tedesco e voterebbero contrariamente alle istruzioni del Papa.

ATENE, 30. — Camera dei deputati. — Nella discussione del bilancio, fu approvata con 76 voti contro 52 una mozione di fiducia nel ministero.

MONACO DI BAVIERA, 30. — Il direttore della Banca di sconto di Lipsia, Jerusalem, si è suicidato qui in un albergo.

ATENE, 30. — Alle quarantene prescritte per le provenienze dalla Sicilia viene sostituita una semplice ispezione medica.

Le provenienze da Messina subiranno una osservazione di cinque giorni.

SUEZ, 29. — Il piroscafo *Manilla*, della Navigazione generale italiana, è giunto iersera, proveniente da Genova, e prosegue per Aden e Bombay.

DUBLINO, 30. — Il deputato nazionalista Sheehy è stato arrestato.

VIENNA, 30. — La *Politische Correspondenz* smentisce la voce che il viaggio di Friedrichsruhe dell'ambasciatore di Germania a Vienna, principe di Reuss, sia motivato da considerazioni politiche particolari.

BERLINO, 30. — L'ambasciatore di Germania a Vienna, principe di Reuss, è tornato da Friedrichsruhe e partirà stasera per far ritorno alla sua residenza di Vienna.

RIO-JANEIRO, 30. — Il piroscafo *Plata* della Navigazione generale italiana, è partito ieri per l'Italia.

VIENNA, 30. — I giornali riproducono la notizia della *Kölnische Zeitung*, secondo la quale avrebbero luogo dei negoziati tra le potenze della triplice alleanza e l'Inghilterra allo scopo di stabilire il caso in cui la flotta inglese dovrebbe agire con quella delle suddette potenze a scopo difensivo, ma senza trattato formale.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio Centrale di Meteorologia

Roma, 30 novembre 1887.

In Europa pressione alquanto bassa al nord e sulla Scandinavia, ancora elevata all'oriente della penisola balcanica. Odessa 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso al nord, salito al sud; cielo nebbioso al nord e sul versante adriatico; qualche pioggerella; venti deboli; alcune brinate al nord.

Stamani cielo coperto o nebbioso sull'Italia superiore, misto altrove; venti deboli o vari; barometro a 762 mm. sul golfo di Genova, intorno a 763 altrove.

Mare generalmente calmo.

Probabilità:

Venti deboli settentrionali; cielo nuvoloso con qualche pioggia specialmente al nord.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 30 novembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	98 80
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 65	98 65	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	97 10
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	100 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	467 »	»	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	476, 476 1/2	476 1/4	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	622
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2195 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	686
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	508 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	700
Dette Banca Provinciale	1° aprile 1887	250	250	»	»	275 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1010 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	550 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2215
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	250	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	275
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	105
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	325 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	75	»	»	295 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1887	500	100	»	»	515 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	310 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	500 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	100 15
	Parigi	chèques	»	»	»
4	Londra	90 g.	»	»	25 33
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Romana 1195, fine corr., 1195, fine pross.
Az. Banca di Roma 857, 855, fine pross.
Az. Soc. Romana per Illumin. a Gas 1925, fine pross.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 505, 502 fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 1218, fine pross.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 273 1/2, 271, fine pross.

Risposta dei premi . . . . } 28 Novembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 29 novembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 468.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 298.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 937.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 645.

V. TROCCHI, *presidente.*

SOCIETÀ ANONIMA

Per l'Esercizio dei Diritti relativi all'Invenzione « Fossati » Trasmissione di forza motrice per mezzo di leve speciali.

Capitale Sociale Lire Italiane 300,000

Amministrazione in Genova, Via Carretto Lungo pianterreno 4.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società Anonima « Fossati », ha deliberato in sua seduta 21 novembre corrente di chiamare l'Assemblea Generale straordinaria pel 16 dicembre prossimo venturo alle ore 3 pomeridiane nel locale della società col seguente

Ordine del giorno:

1° Spese straordinarie chieste dall'Inventore per l'applicazione dell'Invenzione.

Si avverte pure che resta fissata l'adunanza di seconda convocazione per il giorno 29 dicembre p. v. alle ore 3 pomeridiane nello stesso locale, nel caso in cui non riuscisse valida la prima come dall'articolo 16 dello Statuto Sociale.

Genova, li 29 novembre 1887.

Il Presidente
2533 E. MARINA.

Banca Popolare Cooperativa di Sulmona

SOCIETÀ ANONIMA.

A norma dell'articolo 155 del codice di commercio sono invitati gli azionisti all'Assemblea generale, che sarà tenuta nel giorno 18 corrente, e in caso di seconda convocazione nel giorno 8 gennaio 1888.

L'ordine del giorno reca:

1. Conto presuntivo dell'esercizio 1888;
2. Nomina alle cariche sociali;
3. Nomina dei Revisori dei conti.

2534 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Provincia di Porto Maurizio

Avviso d'Asta

Si fa noto che alle ore 10 ant. del giorno di sabato, 17 p. v. mese di dicembre 1887, nella solita sala delle aste, in questa R. Prefettura, si aprirà, nanti del signor Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale o di chi da esso all'uopo delegato, col metodo di estinzione di candele e sotto l'osservanza delle formalità prescritte dal Regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074, l'asta pubblica per l'appalto della provvista e manutenzione del mobilio, effetti letterecci, attrezzi di cucina, di scuderia, ecc. occorrenti per acquartieramento dei RR. Carabinieri in tutte le stazioni della Provincia, durante il novennio 1888-1896.

Il prezzo annuale d'appalto è fissato, salvo ogni ribasso d'asta, in L. 6674 (lire seimilaseicentosettantaquattro) pari a L. 60066 (lire sessantamilasessantasei) complessivamente pel novennio, e corrispondente a L. 71 (lire settantuna) annue per ogni carabiniere di servizio, si a piedi che a cavallo, celibe od ammogliato.

L'appalto seguirà in base al capitolato speciale approvato dal Consiglio provinciale e visibile nella Segreteria della Provincia, in tutte le ore d'ufficio.

I concorrenti dovranno esibire un certificato del Sindaco del Comune a cui appartengono per ultimo domicilio, (e se fra di essi havvi chi ebbe od ha consimili appalti, dovrà questi produrre altro del Capitano Comandante i RR. Carabinieri della Provincia vidimato dal Prefetto) attestante la moralità e l'idoneità per l'impresa di che trattasi.

Dovranno inoltre preventivamente depositare presso la Segreteria della Provincia la somma di L. 6000 (lire seimila) in numerario od in effetti pubblici dello Stato valutati al corso di giornata, per garanzia dell'asta, spese di subasta, stipulazione di contratto, copie, tasse di registro, stampa di avvisi, e quante altre ne potessero occorrere, tutte a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Rimane in facoltà di chi presiede l'asta, di escludere dal concorso coloro che potessero far temere di un meno esatto servizio di casermaggio, od avessero già dato luogo a reclami nell'andamento del servizio medesimo.

Le offerte non potranno ammettersi che in diminuzione di venticinque in venticinque centesimi per ogni cento lire sul prezzo totale d'appalto.

L'appaltatore è tenuto a fornire una cauzione definitiva consistente nel deposito vincolato di titoli sul Debito Pubblico Italiano ad esso intestati, per l'annua rendita di L. 350 (lire trecentocinquanta).

Il pagamento delle somme dovute all'impresa per fatto dell'appalto seguirà a trimestri maturati, dietro certificato emesso in conformità dell'art. 14 del capitolato, dal Comandante l'Arma RR. Carabinieri nella Provincia.

Il termine utile (fatali) per la presentazione di offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore dodici meridiane del giorno due gennaio 1888.

Porto Maurizio, 30 novembre 1887.

Il Segretario della Provincia
2538 A. CORRADI.

(6ª *pubblicazione*)

BARI DELLE PUGLIE (Italia Meridionale)

Condattura di acque potabili.

La provincia di Bari volendo attuare una conduttura di acque potabili per gli usi di tutti i suoi abitanti ha pubblicato in un volume gli atti e gli studi relativi.

A chiunque ne faccia richiesta verrà spedito gratis e franco di posta. Si raccomanda che l'indirizzo sia chiaro è preciso. 2356

AVVISO.

L'anno mille ottocentottantasette e questo di primo del mese di dicembre

Alle istanze del sig. Della Stufa Lotteringhi comm. marchese Lotteringo, nella sua qualità di Presidente del consorzio del fiume Arno alla Badia a Settimo e S. Colombano, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio dei delegati in data 29 aprile 1887, resa esecutiva dalla R. prefettura di Firenze l'otto maggio detto, domiciliato a Scandicci nel palazzo comunale.

Io sottoscritto usciere addetto alla R. Pretura di Lastra a Signa, in detto luogo domiciliato;

Visto il decreto in data 9 novembre 1887 col quale il R Tribunale civile di Firenze autorizzò il sig. istante N. N. a notificare per proclami pubblici colle cautele e notificazioni personali di che in detto decreto, la disdetta in un colla citazione per la conferma della medesima, dell'affitto di un appezzamento di terra di proprietà del consorzio suddetto, a tutti gli eredi e discendenti si mediati che immediati dei defunti Francesco del fu Anton Maria Saccardi e Giovanni del fu Casimiro Saccardi, e precisamente di quell'appezzamento che dalla nave di Badia si estende fino allo sbocco del fosso Dogaia e che con atto privato del 1° marzo 1861, registrato in Firenze il due detto mese vol. 468, fog. 60, cas. 5, fu dalla imposizione del fiume Arno della Badia e Colombano a Settimo concesso a titolo di locazione e conduzione ai prefati defunti Francesco fu Anton Maria Saccardi e Giovanni fu Casimiro Saccardi. — Ho significato e significo a tutti gli eredi e discendenti tanto mediati che immediati dei defunti Francesco del fu Anton Maria Saccardi e Giovanni del fu Casimiro Saccardi.

Che l'istante N. N. intende e vuole debba avere suo termine e fine col giorno primo marzo milleottocentottantotto (1888) l'affitto dello appezzamento di terra spettante al consorzio del fiume Arno alla Badia e S. Colombano a Settimo e precisamente di quello che dalla nave di Badia si estende fino allo sbocco del fosso Dogaia, e che a tal titolo fu concesso dalla imposizione di Badia e S. Colombano ai defunti Francesco del fu Anton Maria Saccardi e Giovanni del fu Casimiro Saccardi coll'atto privato del di primo marzo 1861, registrato in Firenze il due detto mese vol. 468, fog. 60, cas. 5 con L. 6,40.

Conseguentemente ho intimato ed intimo tutti i prefati eredi e discendenti si mediati che immediati dei defunti Francesco fu Anton Maria Saccardi e Giovanni fu Casimiro Saccardi a rendere e lasciare libero, vacuo e spedito a disposizione del sig. istante N. N. per il detto giorno primo marzo milleottocentottantotto (1888) l'appezzamento di terra sopra descritto, ed ora per quando e per il caso che alcuni dei medesimi o tutti non ottemperino alla presente intimazione ho citato e cito tutti i rammentati eredi e discendenti si mediati che immediati dei defunti Francesco fu Anton Maria Saccardi e Giovanni fu Casimiro Saccardi a comparire avanti il R. Pretore di Lastra a Signa il giorno cinque (5) marzo milleottocentottantotto a ore 9 antimeridiane per ivi sentirsi assegnare un breve e perentorio termine ad aver lasciato libero, vacuo e spedito l'appezzamento di terra che sopra, e sentirsi inoltre, occorrendo, ordinare lo sfratto forzato a forma di legge, colla condanna solidale dei medesimi nelle spese del giudizio e nei danni; e con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante opposizione o appello e senza cauzione.

2532 M. MARCHIONNI.

(2ª *pubblicazione*)

DOMANDA

per svincolo malleveria notarile.

Si rende noto:

Che il signor Notaio Agostino Ricci fu Desiderio residente in Novi Ligure, nella sua qualità di erede universale beneficiato dell'ora fu di lui fratello Notaio Nicolò Fermo Ricci, in virtù di testamento pubblico 14 aprile 1881 rogato Morassi, ha presentato domanda all'Illmo. Tribunale civile di Novi Ligure, per ottenere lo svincolo della cauzione di lire duemila prestata dall'ora fu Notaio Nicolò Fermo Ricci fu Desiderio nella sua qualità di Notaio alla tappa di Novi Ligure, mediante certificato di deposito rilasciato dall'Ispettore Generale del R. Erario, datato da Torino addì 11 agosto 1847, stante la cessazione per causa di morte dello stesso Notaio Nicolò Fermo Ricci dall'esercizio di notariato.

Novi Ligure, 7 novembre 1887.

2174 AVV. CAMUSSO S. CAMUSSO.

AVVISO.

A sensi e per gli effetti dell'art. 121 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello Stato civile, si rende noto che la Giovanna Maria d'ignoti genitori nata a Bologna il 14 febbraio 1858 e domiciliata elettivamente in detta città in via S. Petronio Vecchio al civico n. 42 è stata autorizzata con decreto 3 giugno 1887 di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a pubblicare, come col presente pubblica, di aver chiesto il decreto per assumere il cognome di Maggioni e chiamarsi in avvenire Giovanna Maria Maggioni.

Il termine all'opposizione è di quattro mesi a norma dell'art. 122 del detto decreto.

Bologna, 26 novembre 1887.

CESARE BERNARDI usc.
2476 al tribunale civ. di Bologna

TURINO RAFFAELE, *Gerente*. — ROMA, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.